

31) REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023**- O M I S S I S -**

Il Consiglio di Amministrazione,,

VISTA la relazione istruttoria;

VISTO lo Statuto

VISTI l'art. 45 e il correlato allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici) disciplinano gli "incentivi alle funzioni tecniche" svolte dal personale interno in riferimento alle procedure di appalto;

CONSIDERATO che, in particolare, il comma 2 del summenzionato art. 45 dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento e a valere sui relativi stanziamenti per le seguenti finalità:

- per incentivare le funzioni tecniche svolte dal personale e specificate nell'allegato I.10 del d. lgs. n. 36/2023, in misura pari all'80% delle risorse disponibili;
- per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per attività di formazione del personale impegnato negli interventi e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del medesimo personale, in misura pari al 20% delle risorse disponibili;

CONSIDERATO, altresì, che sempre l'art. 45, al comma 3, dispone che i criteri di riparto degli incentivi sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti secondo i rispettivi ordinamenti e, quindi, attraverso atti di ordine generale;

DATO ATTO che, in attuazione delle norme sopra richiamate, il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 24.07.2024 ha approvato il "Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023", emanato con D.R. n. 1556-2024 del 01.08.2024;

PRESO ATTO che il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36" ha introdotto alcune modifiche e integrazioni all'art. 45 e all'allegato I.10 del Codice e, in particolare:

- ha esteso la possibilità di riconoscere incentivi al personale che svolge attività di coordinamento dei flussi informativi, in linea con le disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione;
- ha eliminato l'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalla platea dei beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare il vigente regolamento per adeguarlo agli aggiornamenti normativi;

CONSIDERATO che la novella legislativa ha altresì rappresentato l'occasione per una più ampia revisione del testo regolamentare che, fermi restando gli interventi sostanziali limitati alla introduzione delle funzioni di "coordinamento dei flussi informativi" tra quelle incentivabili e alla eliminazione del divieto di corresponsione degli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, ha

inteso emendare refusi e riformulare alcune disposizioni per migliorarne la leggibilità e l'interpretazione;

DATO ATTO che, in forza di quanto sopra rappresentato, è stata predisposta dalla competente Direzione Gestioni Operative la bozza di Regolamento;

DATO ATTO che, sebbene nulla sia mutato in ordine ai criteri di riparto e alle procedure di attribuzione degli incentivi, il testo è stato comunque inviato per condivisione alle OO.SS. prima della riunione odierna,

DELIBERA

per quanto esposto in premessa e da intendersi qui integralmente richiamato, di approvare il Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d. lgs. n. 36/2023 secondo lo schema che si allega con il n. 36 al presente verbale.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: area affari negoziali.

IL SEGRETARIO
(dott. Sandro Spataro)

IL PRESIDENTE
(prof. Lorenzo Lo Muzio)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005